

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0274/2004

15 aprile 2004

RELAZIONE

sulle ripercussioni dell'industria del sesso in Europa
(2003/2107(INI))

Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità

Relatrice: Marianne Eriksson

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE	14

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 3 luglio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità era stata autorizzata a elaborare una relazione di iniziativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento, sulle ripercussioni dell'industria del sesso nell'Unione europea.

Nella riunione del 26 novembre 2003 la commissione ha nominato relatrice Marianne Eriksson.

Nelle riunioni del 19 gennaio, 30 marzo e 7 aprile 2004, ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 11 voti favorevoli, 9 contrari e nessuna astensione.

Erano presenti al momento della votazione Anna Karamanou (presidente), Olga Zrihen Zaari (vicepresidente), Marianne Eriksson (relatrice), Uma Aaltonen, María Luisa Bergaz Conesa, Armonia Bordes, Lone Dybkjær, Lissy Gröner, María Izquierdo Rojo, Karin Junker (in sostituzione di Christa Prets, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento) Hans Karlsson, Astrid Lulling, Baroness Nicholson of Winterbourne, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Herman Schmid (in sostituzione di Geneviève Fraisse, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Olle Schmidt, Patsy Sørensen, Joke Swiebel e Anne E.M. Van Lancker.

La relazione è stata depositata il 15 aprile 2004.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle ripercussioni dell'industria del sesso in Europa (2003/2107(INI))

Il Parlamento europeo,

- viste le convenzioni e le dichiarazioni delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 6 della CEDAW¹ sul divieto di qualsiasi forma di tratta delle donne e sulla lotta alla prostituzione,
- visti gli articoli 4 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948²,
- visti gli articoli 34 e 35 della Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989³, riguardanti la protezione dei bambini contro ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale e la prevenzione del rapimento, della vendita o della tratta di bambini,
- visto il Protocollo di Palermo per la prevenzione, la soppressione e la condanna del traffico di esseri umani in particolare di donne e minori, del 2000⁴, allegato alla Convenzione dell'ONU sulla criminalità organizzata transnazionale. La definizione di tratta di esseri umani data dall'ONU recita: acquistare, rapire, consegnare, alloggiare o prendere in consegna persone mediante minacce o ricorso alla violenza o altre forme di costrizione, rapimento, inganno, circonvenzione, abuso di potere, abuso dello stato di soggezione, oppure dare o accettare denaro o vantaggi in cambio dell'assenso di una persona che dispone di un'autorità su un'altra persona a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende perlomeno lo sfruttamento della prostituzione di altri ed altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o prestazione di servizi coatti, schiavitù, diritto di proprietà e prelievo di organi,
- visto l'obiettivo strategico D.3 della Piattaforma d'azione del 1995 nonché la Dichiarazione di Pechino⁵,
- vista la Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato, il cui articolo 2 definisce il lavoro forzato come "qualsiasi lavoro o servizio che si esige da un individuo sotto la minaccia di una pena e per il quale detto individuo non si è offerto di sua spontanea volontà.", vista altresì la Convenzione dell'OIL sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 1995⁶ sulla Quarta conferenza mondiale sulla donna di Pechino "Parità, sviluppo e pace",
- viste le raccomandazioni del Consiglio d'Europa al riguardo, quali la R N. 11 del 2000⁷,

¹ <http://www.un.org/Overview/rights.html>.

² <http://untreaty.un.org/English/TreatyEvent2001/index.htm>

³ http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_eng.pdf

⁴ <http://www.wclac.org/un/un3.htm>

⁵ <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm>

⁶ GU C 166 del 3.7.1995.

⁷ <http://cm.coe.int/ta/rec/2000/2000r11.htm>.

sul traffico di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale, la R N. 5 del 2002¹, sulla protezione delle donne contro la violenza nonché la raccomandazione 1545 del 2002², sulla campagna contro il traffico delle donne,

- vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000³ sul seguito dato alla Piattaforma d'azione di Pechino (A5-0125/2000),
- vista la Dichiarazione di Bruxelles dell'OIM (Organizzazione Internazionale per la Migrazione)⁴ sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, che invita ad istituire una politica coerente, multidisciplinare e adeguatamente coordinata che coinvolga gli attori di tutte le parti interessate,
- vista la decisione ministeriale n. 1 dell'OSCE, fatta a Vienna nel 2000⁵, finalizzata a migliorare gli sforzi e il piano d'azione dell'OSCE per combattere il traffico di esseri umani (decisione 557 del 2003),
- visti gli articoli 2 e 13 del trattato sull'Unione europea,
- vista la decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta al traffico di esseri umani⁶,
- vista la risoluzione del Consiglio sulle iniziative contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne⁷,
- vista la sua risoluzione del 13 aprile 1999 sulla lotta contro la pornografia infantile⁸,
- vista la sua risoluzione del 16 aprile 1999 sulla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario (il programma Daphne 2000-2004) sulle misure dirette a prevenire la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne⁹,
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea¹⁰,
- vista la sua risoluzione del 10 febbraio 1999 sull'armonizzazione delle forme di protezione complementare allo status di rifugiato nell'Unione europea¹¹,
- vista la sua risoluzione del 13 maggio 1998 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio concernente la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione¹²,

¹ http://cm.coe.int/stat/E/Public/2002/adopted_texts/recommendations/2002r5.htm.

² <http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA02/EREC1545.htm>.

³ GUC 59 del 23.2.2001.

⁴ http://www.iom.int/en/PDF_Files/other/Balkan_strategy.pdf.

⁵ <http://www.stabilitypact.org/trafficking/default.asp>.

⁶ GUL 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

⁷ GUC 260 del 29.10.2003, pag. 4.

⁸ GUC 219 del 30.7.1999, pag. 68.

⁹ GUC 219 del 30.7.1999, pag. 497.

¹⁰ GUC 80 del 16.3.1998, pag. 17.

¹¹ GUC 150 del 28.5.1999, pag. 203.

¹² GUC 167 del 1.6.1998, pag. 80.

- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale¹,
- vista la sua risoluzione del 6 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale infantile (COM(1996) 547 - C4-0012/97) e il promemoria relativo al contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini²,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna all'interno dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne³,
- vista la sua risoluzione del 24 ottobre 1997 sul Libro verde della Commissione sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione⁴,
- vista la sua risoluzione del 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet⁵,
- vista la sua risoluzione del 12 giugno 2001 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la lotta alla tratta di esseri umani⁶,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne"⁷,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale "Vittime di reati nell'Unione europea – Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere"⁸,
- vista la sua risoluzione dell'11 aprile 2000 sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet⁹,
- vista la sua risoluzione del 30 marzo 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione di misure di lotta contro il turismo sessuale infantile¹⁰,
- vista la sua risoluzione del 12 giugno 2001 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile¹¹,
- visto l'articolo 163 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0000/2004),

¹ GUC 14 del 19.1.1998, pag. 19.

² GUC 358 del 24.11.1997, pag. 37.

³ GUC 304 del 6.10.1997, pag. 55.

⁴ GUC 339 del 10.11.1997, pag. 420.

⁵ GUC 150 del 19.5.1997, pag. 38.

⁶ GU 53 E del 28.2.2002, pag. 121.

⁷ GUC 59 del 23.2.2001, pag. 307.

⁸ GUC 67 dell'1.3.2001, pag. 304.

⁹ GUC 40 del 7.2.2001, pag. 47.

¹⁰ GUC 378 del 29.12.2000, pag. 80.

¹¹ GUC 53 E del 28.2.2002, pag. 114.

- A. considerando che l'industria del sesso può essere definita come un'impresa che, legalmente o illegalmente, immette nel mercato servizi sessuali e/o prodotti, sfruttando il corpo umano, principalmente quello di donne e bambini, a fini di lucro,
- B. considerando che l'industria del sesso ha un'influenza negativa sulla parità poiché, essendo basata sulla ricerca del profitto e rivolgendosi ai compratori come gruppo obiettivo (in genere uomini), contribuisce a creare un'immagine di relazioni non paritarie tra uomo e donna (e sempre più spesso anche bambini), in cui la donna è rappresentata come oggetto da consumare, dominare e sfruttare; che il fatto che questa industria normalizzi la violenza sessuale sabota tutti gli sforzi compiuti dall'UE e dai suoi Stati membri per garantire all'uomo e alla donna i diritti umani fondamentali; e che il fatto che l'industria del sesso sia protetta nel nome della libertà di espressione le consente di favorire e di contribuire a creare e a mantenere in vita l'aggressività dell'uomo e la commercializzazione della donna,
- C. constata che le prestazioni sessuali sono esercitate tanto da uomini quanto da donne e bambini,
- D. considerando che tale produzione e tali servizi possono assumere, a seconda della situazione, tanto un carattere lecito che illecito,
- E. considerando che al versante lecito del settore si applicano tutte le normative europee relative alla libera circolazione di beni e servizi,
- F. considerando che la Corte di giustizia europea (CdG, 20 novembre 2001, Aldona Malgorzata, Jany e altri, C-268/99) ha già statuito che la pratica della prostituzione può configurare una prestazione di servizi ai sensi del diritto comunitario ovvero un'attività di lavoro autonomo,
- G. ritenendo che tale industria, nella maggior parte dei casi, non arrechi beneficio alle donne in essa "utilizzate", ma che si basi piuttosto sullo sfruttamento delle donne più vulnerabili, ridotte spesso al limite della schiavitù, chiede che negli Stati membri e a livello di Unione europea vengano effettuati studi sugli "imprenditori" e su quanti traggono profitto da tale industria, in gran parte illegale e legata al crimine,
- H. considerando che legittimare lo sfruttamento dell'industria del sesso quale settore economico chiave per i paesi poveri equivale ad ignorare che tale commercio si basa sugli abusi sessuali, le violenze, le privazioni della libertà, le malattie e l'annientamento di milioni di donne,
- I. considerando che l'articolo 6 della Convenzione CEDAW prevede che gli Stati contraenti adottino tutte le misure adeguate, anche dal punto di vista normativo, al fine di abolire qualsiasi forma di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile,
- J. considerando che l'invulnerabilità della persona umana comporta il diritto delle persone di disporre del proprio corpo e di essere protette contro la costrizione e la violenza,
- K. considerando che l'articolo 6 della Convenzione CEDAW pone l'accento sull'abolizione dello sfruttamento delle donne ma non sulla lotta alla prostituzione in quanto tale,

- L. sottolineando l'importanza di operare una chiara distinzione fra la tratta di esseri umani quale violazione dei diritti dell'uomo e la prostituzione in quanto tale, in conformità del Protocollo delle Nazioni Unite volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, che presenta quali elementi perno la coercizione, l'abuso e l'inganno; riconoscendo che dell'industria del sesso si rendono partecipi, in modo consensuale o meno, persone adulte, e che ciascuno Stato gode di discrezionalità al momento di dirimere all'interno delle leggi nazionali il problema della prostituzione degli adulti,
- M. evidenziando la necessità di un approccio che tenga conto dei diritti dell'uomo al fine di garantire che le misure nei settori della tratta di esseri umani e della prostituzione siano coerenti con la tutela dei diritti dell'uomo e non creino o esasperino situazioni che possano provocare o incentivare la tratta di esseri umani, o abusi di natura analoga, attraverso l'istituzione di politiche o pratiche che compromettano ulteriormente, influiscano negativamente o mettano a repentaglio il già precario godimento dei diritti da parte dei soggetti che esercitano nel settore della prostituzione, o che possano comportare una maggiore stigmatizzazione o emarginazione dei gruppi in questione,
- N. riconoscendo che la normativa in materia di prostituzione rientra nella sfera di competenza degli Stati membri dell'Ue,
- O. considerando l'estensione di questo settore in continua crescita, in cui lavorano 4 milioni di persone, in particolare donne e ragazze, in pessime condizioni e senza adeguata protezione, è dovuta in particolare alla globalizzazione dell'economia e degli scambi di informazioni e di servizi a livello mondiale; e che detto settore comporta un giro d'affari che va dai 5 ai 7 miliardi di dollari USA all'anno, importo che supera la spesa militare mondiale,
1. deplora il fatto che non tutti gli Stati membri, compresi quelli in via di adesione, abbiano ratificato e attuato le Convenzioni internazionali volte, da un lato, a lottare contro la tratta di esseri umani e, dall'altro, a prevenire qualsiasi sfruttamento sessuale di esseri umani e a salvaguardare la dignità umana, e insiste sulla necessità di prendere senza ulteriore indugio tutte le misure del caso, sia negli Stati membri e in quelli in via di adesione sia a livello di Unione europea;
 2. considera indispensabile che la Commissione e il Consiglio prendano l'iniziativa di svolgere attività finalizzate a dare attuazione alla dichiarazione di Bruxelles, sia a livello europeo che internazionale, e invita la Commissione a presentare ogni anno una relazione sui progressi compiuti,
 3. evidenzia la necessità di un approccio che tenga conto dei diritti dell'uomo al fine di garantire che le misure nei settori della tratta di esseri umani e della prostituzione siano coerenti con la tutela dei diritti dell'uomo e non creino o esasperino situazioni che possano provocare o incentivare la tratta di esseri umani, o abusi di natura analoga; condanna le politiche e le pratiche che compromettono ulteriormente o mettono a repentaglio il già precario godimento dei diritti da parte dei soggetti che esercitano nel settore della prostituzione; deplora ogni politica o pratica che possa arrecare una maggiore stigmatizzazione o emarginazione dei gruppi in questione;
 4. invita la Commissione a vagliare urgentemente la possibilità di proporre una revisione delle direttive in vigore al fine di proteggere meglio i cittadini europei dal materiale non

desiderato;

5. invita la Commissione a proporre quanto prima nuovi strumenti giuridici atti a proteggere la collettività dalla pubblicità elettronica indesiderata di ogni tipo e ad elaborare le necessarie misure tecniche, di concerto con il settore interessato;
6. ritiene preoccupante che la pubblicità non richiesta diramata attraverso le reti elettroniche (spam) sia in aumento e constata che essa è divenuta un mezzo per diffondere la pornografia e promuovere la prostituzione; rileva che, in molti casi, si tratta di commercializzazione e vendita di prodotti e servizi attinenti al sesso, motivo per cui esorta la Commissione a modificare la normativa vigente in tale settore e invita gli Stati membri ad adoperarsi a favore dell'introduzione di codici di condotta volontari in materia di commercializzazione e vendita di prodotti su Internet;
7. in considerazione della partecipazione attiva dell'industria del sesso ai mercati europei e degli elevati profitti generati in alcuni casi, ritiene che debba essere proibito alle entità che traggono profitto dall'offerta di servizi sessuali essere quotate in borsa in qualsiasi Stato membro; invita la Commissione a garantire che tale proibizione venga messa in vigore e applicata attivamente;
8. invita la Commissione ad elaborare, di concerto con gli Stati membri, un sistema che impedisca di immettere nell'economia legale gli utili delle attività illecite connesse con la tratta di esseri umani e la prostituzione coatta, e pone l'accento sull'inasprimento delle misure contro il riciclaggio di capitali di origine illecita in merito al quale alcuni nuovi Stati membri non hanno ancora adottato adeguate misure;
9. è consapevole delle notevoli divergenze ideologiche e concettuali esistenti nel dibattito sulla prostituzione e insiste perché le varie opinioni vengano rappresentate; ritiene altresì che occorra dare voce in tale dibattito alle donne interessate in prima persona; ritiene inoltre che, in sede di concessione di sovvenzioni alle ONG e di composizione dei gruppi di esperti, occorra fare in modo di migliorare la qualità del dibattito e garantire che l'operato delle ONG e dei gruppi di esperti sia quanto più trasparente possibile;
10. sottolinea l'importanza della pluridisciplinarietà e del pluralismo delle ONG finanziate dall'Unione europea nonché dei membri di gruppi di esperti costituiti al fine di assistere la Commissione europea per garantire la qualità delle discussioni e delle proposte delle istituzioni europee;
11. invita la Commissione ad erogare gli stanziamenti necessari a combattere la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e a promuovere la cooperazione internazionale tra polizia, servizi giuridici e attività transfrontaliere delle ONG;
12. sottolinea che è fondamentale che un gruppo di esperti in materia di traffico di esseri umani¹ si concentri principalmente sulla Dichiarazione di Bruxelles dell'OMI del 2002, che mette in primo piano i diritti umani e privilegia la prevenzione, l'investigazione e la repressione quali mezzi di assistenza e accoglienza delle vittime, ispirandosi ai principi e agli orientamenti relativi ai diritti umani e alla tratta di esseri umani elaborati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nel 2002;

¹ http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/crime/trafficking/fsj_crime_human_trafficking_en.htm

13. sottolinea che le normative e le politiche in materia di pari opportunità, sia nazionali che europee, devono tutelare e rafforzare la posizione socio-giuridica di donne e bambini;
14. ritiene che occorra effettuare studi in permanenza, sia a livello nazionale che a livello comunitario, sulla portata della tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale ad essa connesso e sugli utili che ne derivano, al fine di determinare quali siano le misure più appropriate per combattere tali pratiche illecite, offrire un'adeguata protezione alle vittime (potenziali) e punire i responsabili;
15. si richiama alla sua risoluzione sul seguito dato alla Piattaforma d'azione di Pechino;
16. invita gli Stati membri a fare in modo che, nell'ambito della lotta alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale, tutti i bambini e i cittadini in giovane età abbiano diritto ad un'informazione e ad un'istruzione imparziali e laiche riguardanti la loro evoluzione verso la maturità sessuale, sia dal punto di vista biologico che emotivo, al fine di evitare l'ignoranza che è alla base della violazione del diritto di proteggere il proprio corpo e la propria integrità;
17. chiede agli Stati membri di introdurre codici etici per contrastare l'uso di pubblicità a favore della prostituzione illecita o coatta;
18. condanna la pubblicità sessista e chiede agli Stati membri di proporre un codice che consenta di evitare questo fenomeno, ed esorta le associazioni dei consumatori ad esercitare un'influenza sui modelli di consumo fornendo informazioni sulle imprese implicate;
19. chiede alla Commissione europea di proporre quanto prima una direttiva sulla parità di trattamento tra donne e uomini nel settore dei media, della pubblicità e dell'istruzione, come previsto inizialmente nel suo progetto di direttiva relativo al principio di parità di trattamento tra donne e uomini;
20. richiama l'attenzione sui disastrosi effetti del turismo sessuale, soprattutto sui bambini e sulle ragazze, nei paesi in cui esso è praticato e chiede alla Commissione e agli Stati membri di lottare contro il turismo sessuale, in particolare quello in cui sono coinvolti i bambini, promuovendo misure di prevenzione come ad esempio le campagne d'informazione in cooperazione con l'industria del turismo all'interno dell'UE e offrendo aiuti economici alle organizzazioni attive nei paesi in cui l'industria del sesso è diffusa;
21. si oppone fermamente all'offerta di servizi sessuali indesiderati e immagini pornografiche negli alberghi ed invita la Commissione ad elaborare, di concerto con il settore interessato, un codice di condotta in materia;
22. prende atto dello sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche e delle possibilità che questo può offrire per quanto riguarda l'esposizione a contenuti indesiderati, la pubblicità della pornografia, in particolare a detrimento dei bambini, e la promozione della prostituzione; rileva con soddisfazione il crescente numero di società che intraprendono iniziative volte all'istituzione di un codice di condotta nel settore dell'industria della comunicazione mobile al fine di prevenire l'esposizione a contenuti indesiderati; ritiene pertanto necessario prendere misure volte ad elaborare codici di condotta relativi all'uso di questa tecnologia nell'ambito dell'imminente revisione della

normativa comunitaria in tale settore, allo scopo di garantire che ciascun individuo abbia in ogni caso il diritto e la possibilità di proteggersi da tutto ciò che non è richiesto;

23. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a ricercare metodi migliori e più efficaci per tenere sotto controllo l'offerta su Internet e riuscire ad ostacolare attività illegali quali la diffusione e la vendita della pornografia infantile; per combattere in modo efficace le attività illegali su Internet sottolinea l'importanza di una cooperazione tra l'UE e i paesi terzi, dal momento che Internet è uno strumento di comunicazione globale;
24. rileva altresì la diffusione della pubblicità della pornografia e della prostituzione ed esorta la Commissione e gli Stati membri a ricercare metodi migliori e più efficaci per tenere sotto controllo l'offerta su Internet e riuscire ad ostacolare attività illegali quali, ad esempio, la diffusione e la vendita della pornografia infantile; per combattere in modo efficace le attività illegali su Internet sottolinea l'importanza di una cooperazione tra l'UE e i paesi terzi, dal momento che Internet è uno strumento di comunicazione globale;
25. riconosce che la posizione e le condizioni dei soggetti che esercitano all'interno dell'industria del sesso variano notevolmente, e che è necessario sviluppare politiche diverse a seconda della situazione e delle esigenze dei vari gruppi;
26. sottolinea l'importanza di attuare programmi di lotta contro la povertà e l'aggravarsi dell'emarginazione in seno all'Unione europea e in tutti i paesi d'origine, quali strumenti per la prevenzione dello sfruttamento sessuale degli esseri umani;
27. chiede l'attuazione di programmi e servizi di aiuto per i soggetti che esercitano all'interno dell'industria del sesso nei settori della salute fisica e mentale, del sociale, dell'istruzione e della formazione professionale;
28. sottolinea il fatto che gli interventi debbano essere volti a migliorare la condizione delle donne interessate e che vada condannata qualsiasi iniziativa comunitaria in materia di tratta di esseri umani che possa incentivare l'emarginazione delle donne che si prostituiscono e, in particolare, che possa spingere le donne immigrate in una condizione di illegalità;
29. invita il Parlamento europeo ad approvare quanto prima la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile;
30. chiede che la lotta alla tratta di esseri umani e alla prostituzione coatta venga posta al centro di una campagna attiva ed efficace nel quadro dei programmi comunitari esistenti in tale settore, che sarà avviata dalla Commissione e dagli Stati membri con il pieno sostegno del Parlamento europeo e di tutte le altre istituzioni europee nei rispettivi settori di competenza;
31. chiede che sia messo a punto un programma europeo inteso ad informare i clienti del fatto che gran parte di coloro che operano nel settore della prostituzione lo fanno sotto costrizione, vivendo in condizioni miserabili e umanamente indegne, perché si rendano conto del loro ruolo di cliente e si informino sul modo in cui possono contribuire alla lotta contro tale problema;

32. ricorda che, ai sensi dell'articolo 161 del suo regolamento, solo il relatore è responsabile della motivazione allegata alla presente risoluzione e che essa non riflette l'opinione della commissione competente;
33. pone l'accento sul fatto che la partecipazione dei gruppi interessati e la considerazione delle loro opinioni nei dibattiti concernenti la loro condizione rappresenta un elemento essenziale per un approccio che tenga conto dei diritti dell'uomo;
34. ritiene necessario che gli Stati membri cooperino al di là delle frontiere nazionali per combattere i problemi transfrontalieri connessi con l'industria del sesso quali, ad esempio, la tratta delle donne e dei bambini introdotti in Europa per essere sfruttati nell'industria del sesso; è importante ricercare congiuntamente soluzioni efficaci per impedire la commercializzazione e la vendita di prodotti e servizi sessuali su Internet;
35. invita gli Stati membri a migliorare la posizione delle vittime della tratta di esseri umani e della prostituzione e a far sì che esse abbiano accesso all'assistenza e all'accoglienza e che, qualora non possano più ritornare nel proprio paese d'origine, ricevano un permesso di soggiorno per motivi umanitari, indipendentemente dalla loro disponibilità e capacità a collaborare come testimoni;
36. raccomanda agli Stati membri di nominare dei relatori nazionali sulla tratta di esseri umani e di assisterli nelle loro attività, di raccogliere le informazioni da essi fornite a livello UE e di incoraggiare lo scambio di informazioni e buone pratiche;
37. chiede alla Commissione di elaborare nel 2006 una relazione sull'attuazione della presente risoluzione;
38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, alle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa.

MOTIVAZIONE

Nel 600 a.C. ad Atene Solone promulgava le sue leggi “a tutela dello Stato e della famiglia”. L’uomo libero aveva assoluta libertà sessuale, sia prima che durante il matrimonio, mentre veniva imposta una severa castità alle cittadine ateniesi, con fedeltà assoluta al marito durante il matrimonio. Era stata istituita una polizia speciale per controllare che le leggi venissero rispettate. Alla prostituzione venivano destinate schiave, prese prigioniere in guerra, o donne comprate senza famiglia, o straniere. Venivano suddivise in varie classi, controllate da sorveglianti e i loro redditi erano tassati. La prostituzione era considerata una professione.

Tuttavia, non si potrà mai minimizzare il fenomeno della prostituzione, al punto da considerarla un’attività. Si tratta invece del potere sociale dell’uomo e del controllo della sessualità femminile.

Un potere e un controllo che nel corso di millenni si sono modificati, ma non sono mai sostanzialmente cambiati. Basandoci su questo possiamo seguire l’attuale dibattito nell’ambito dell’Unione europea sul traffico delle schiave del sesso e su un mercato sempre più aggressivo del corpo della donna, nella pornografia e nella pubblicità.

Sono state adottate varie misure, cui si inizia ora a dare attuazione, intese a salvaguardare e proteggere le donne, ma per quanto riguarda interventi energici sul versante della domanda si è appena cominciato a muovere i primi passi. La relatrice è convinta che non sarà possibile alcun cambiamento positivo se non si interviene in questo senso, e con la presente relazione intende illustrare una parte attiva sul lato della domanda: l’industria del sesso. Un altro responsabile della domanda è il cliente/consumatore, cioè l’uomo.

Definizione di industria del sesso: attività che, legalmente o illegalmente, commercializzano e/o vendono servizi/prodotti sessuali in forma organizzata e che realizzano guadagni dall’uso sessuale di esseri umani – bambini, donne, uomini.¹

Rientra in questo tipo di uso la prostituzione organizzata – ad esempio il “servizio di scorta”, le ragazze-squillo, le attività di case di appuntamento, la prostituzione sulla strada, su Internet, i centri estetici, i locali di spogliarello, il sesso telefonico, le agenzie matrimoniali, il turismo sessuale, la pornografia, i massaggi erotici.

Nel mercato del sesso il soggetto principale è la venditrice (la donna), mentre l’acquirente (l’uomo) viene generalmente tenuto anonimo. Il mercato del sesso prevede anche degli approfittatori, i quali

- gestiscono varie strutture, dove le parti dirette del mercato del sesso si possono incontrare e contrattare;
- gestiscono locali dove possono aver luogo le trattative e il consumo tra le parti;
- mettono a disposizione spazi pubblicitari per le “parti” del traffico sessuale su giornali, riviste e altre pubblicazioni;
- trasportano le “parti” del traffico sessuale;
- gestiscono la vendita illegale di alcolici e stupefacenti alle prostitute e tengono così queste ultime legate al mondo della prostituzione;
- gestiscono in altri modi i contatti tra le “parti” del traffico sessuale;

¹ Fonte principale: D. Hughes, Rhode Island University.

- producono, distribuiscono, vendono e pubblicizzano giornali, riviste, libri, film che riportano idee e suggerimenti che possono incoraggiare direttamente il traffico sessuale.

Tali soggetti possono essere prosseneti, proprietari di “sex club”, proprietari di alberghi e ristoranti, editori di giornali, proprietari di centri di incontro, trasportatori, commercianti di schiave, trafficanti di alcool e droga, operatori dell’industria del sesso.¹

Si possono aggiungere titolari di portali, titolari di “pagine sexy”, il settore pornografico, imprese di “scorta”, mediatori in rete, commercianti di merci e servizi, organizzazioni con interessi economici.²

La globalizzazione dell’economia comporta anche la globalizzazione del commercio delle schiave del sesso e dell’industria sessuale. Si calcola che l’industria illegale del sesso abbia un fatturato annuo maggiore della somma delle spese militari (5-7 miliardi di dollari). Secondo stime dell’ONU, ogni anno vengono trasportate da e verso vari paesi circa 4 milioni di persone, soprattutto ragazze e donne, ai fini di sfruttamento sessuale.

Negli ultimi anni, molti Stati membri dell’Unione europea si sono arresi e, anziché combattere questo sfruttamento di persone, hanno accettato la situazione di fatto e, attraverso la legalizzazione e regolamentazione della prostituzione, hanno fatto sì che un’attività che in passato veniva considerata criminale rientrasse nel settore economico legale. **Lo Stato membro, quindi, entra a far parte dell’industria del sesso**, e diviene un ulteriore approfittatore del mercato.

Molti legislatori ritengono che una minore stigmatizzazione delle persone sfruttate consentirebbe di ridurre la prostituzione e lo sfruttamento sessuale, ma tutto fa pensare al contrario. Nella misura in cui un certo genere di sfruttamento è considerato legale e “pulito”, questo fenomeno aumenta e anche l’attività illegale cresce in proporzione. L’unico risultato che si ottiene con la legalizzazione e la regolamentazione è che nel complesso nella società aumenta il grado di accettazione dello sfruttamento sessuale.

Nel 1996 è emerso che ogni anno circa 500 000 persone venivano introdotte illegalmente nei paesi dell’UE. La maggior parte di esse, oltre il 90%, era destinata allo sfruttamento sessuale. Attualmente l’Unione sta lavorando a due leggi quadro in materia di lotta al traffico di persone. La prima criminalizza l’intera catena del commercio in questione – eccetto il cliente –, mentre la seconda dà alla vittima la possibilità di avere il permesso di soggiorno provvisorio, se è disposta a collaborare e a testimoniare contro i suoi sfruttatori.

L’ONU, in un protocollo aggiuntivo alla convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, ha aperto la possibilità di collaborare a livello internazionale, attraverso la legislazione nazionale.³

“Pornografia” deriva dal greco “ pornos ” e “ graphos ”, cioè “ schiava ” e “ scrittura ” o “ descrizione ”. Attualmente, il termine viene spesso usato come descrizione della “ vita erotica umana ” in parole e immagini.⁴

La produzione pornografica è oggi un’attività che ha un fatturato di miliardi, presente in tutto

¹ SA Månsson, Università di Göteborg.

² Peter Söderlind, RFSU, 2003.

³ http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_eng.pdf.

⁴ C. Heuman, Università di Lund, maggio 1999.

il mondo e in varie forme. E' un fatto risaputo che questo settore è stato una delle forze trainanti per lo sviluppo di Internet, date le esigenze dei consumatori riguardo a discrezione e sicurezza nel pagamento del materiale. La maggior parte delle parole di ricerca usate fa riferimento al sesso e alla pornografia.

I prodotti pornografici sono spesso di tipo sessista, caratterizzati da stereotipi e da una concezione conservatrice, per non dire errata, della sessualità maschile e femminile. Non di rado non sono scevri di un disprezzo etnico e talvolta contengono anche elementi nettamente razzisti. La combinazione tra potere e oppressione attraverso la sessualità è un ottimo modo per ricordarci chi detiene veramente il potere.

Il 70% dei 252 milioni di euro che gli utenti europei di Internet hanno speso nel 2001 è stato destinato a varie pubblicazioni pornografiche.¹

In Internet si trovano immagini e videoclip, gratuitamente e a pagamento.

L'industria del porno produce tutto, dai consueti film e giornali ai DVD e CD-ROM, dove si può decidere direttamente lo sviluppo dell'attività.

In rete, come navigatori ci si può sentire assolutamente anonimi e fingere di essere un'altra persona. Per questo, molte persone con interesse per la pedofilia ricercano determinati spazi di "chat" per bambini e adolescenti, per potersi mettere poi in contatto diretto.

In questo modo si trovano anche "intermediazioni di lavoro".

Internet è anche un ottimo canale per immagini di cui la maggior parte dei paesi vieta la distribuzione.

L'offerta sul versante del "sesso disuguale" è aumentata in modo vertiginoso. Si è notato un forte aumento della pornografia legata alla violenza, e più precisamente:

- "fist fucking";
- immagini di torture (persone legate vengono frustate e torturate in vario modo);
- atti di violenza (spesso dichiarati autentici);
- pornografia infantile (varie forme di abuso sessuale di bambini);
- necrofilia e bestialità (immagini di persone morte in un contesto sessuale);
- uccisione e mutilazione di cadaveri (inserite in un contesto sessuale);
- atti di violenza con riferimenti alla guerra (presentati sui siti "sexy");
- pornografia animale (immagini di atti sessuali tra esseri umani e animali);
- escrementi (immagini di minzione in un contesto sessuale);
- feti (immagini di feti lesionati e morti, presentati in un contesto sessuale).²

Per rendere "mainstream" la pornografia si esplorano nuove vie, presentando la pornografia come qualcosa di intelligente e tranquillo, per persone di classe e di tendenza.

La *home page* del comune di Stoccolma³ e una di un Euro Info Centre dell'UE⁴ sono due esempi di nomi di domini legati al settore della pornografia; invece di trovare le informazioni richieste, ci collega a siti della pornografia.

¹ SA Månsson m fl 2001.

² RT Bjornbeck & tA Ejven, Università di Polizia Norvegese 97/98.

³ www.stockholm.com

⁴ www.eicwallons.com

Lo “Spam” di annunci relativi a prostituzione e pornografia ci inonda tramite posta elettronica, il che comporta, come è stato dimostrato, una notevole perdita di in termini di produzione da parte del destinatario.

Il settore commerciale all’interno dell’industria del porno cerca ora di acquisire quote di mercato vendendo i suoi prodotti mediante la rete di telefonia mobile.

“3G” è una nuova tecnologia, che consente di inviare e ricevere materiale visivo mediante la telefonia mobile. Per molti operatori di telefonia mobile, la rete 3G e le relative licenze comportano costi molto elevati, per cui la maggioranza degli operatori europei cerca ora di finanziare gli investimenti trattando il materiale pornografico, tramite accordi tra i produttori di materiale pornografico e i gestori di telefonia mobile. Si può citare quale esempio la britannica Vodafone, forse il principale operatore di telefonia mobile al mondo, che ha introdotto materiale pornografico alla fine del 2003. Altri esempi sono Hutchinson 3G (meglio nota come 3), Virgin e One World Telecom.

I produttori di materiale pornografico sono Private Media Group, Playboy, Mayfair, Escort, MenOnly, Club International e Mens World.

Secondo l’istituto di analisi Visiongain, nel 2006 il fatturato dovrebbe raggiungere i 4 miliardi di dollari. I distributori di materiale pornografico prevedono che la mobilità porterà a un aumento dell’impulso agli acquisti.¹

La Private Media Group Inq (svedese) e la Beate Uhse AG (tedesca) sono due grandi aziende nel settore della pornografia, quotate alla Borsa Nasdaq e alla Borsa di Francoforte. Azionista maggioritario della Beate Uhse è la Consipio Holding, che finanzia anche la Private Media. Consipio Holding è di proprietà di Gerard Cok, secondo i mezzi d’informazione olandesi uno fra i più ricchi uomini d’affari olandesi, potente nel settore immobiliare e in passato anche produttore nazionale di materiale pornografico.

The Daily Planet, un bordello con sede a Melbourne, è quotato in Borsa in Australia e nel 1991 ha ottenuto il riconoscimento del “Victorian Tourism Award”.

Da una ricerca norvegese del 2001 emerge che in Norvegia lavorano nell’industria del sesso telefonico circa 200-300 donne. I responsabili della manifestazione commerciale per il settore del porno “Sexhibition” affermano che l’attività del telesesso in Norvegia ha un fatturato annuo di circa 200 milioni di corone norvegesi.

E’ ormai più una regola che un’eccezione il fatto che gli alberghi nei paesi dell’Unione europea offrano canali televisivi a pagamento che trasmettono film pornografici. Operano in modo analogo i canali a pagamento destinati ai privati.

Si ordina un “pacchetto famiglia”, che contiene anche programmi pornografici. Al fine di – come si dice – proteggere i bambini, generalmente c’è la possibilità di applicare un codice al programma.

L’azienda televisiva applica le diverse legislazioni nazionali che spesso sono in contrasto fra

¹ <http://media.guardian.co.uk/newmedia/story/0,7496,767438,00.html,031112>.

loro. Di solito, i programmi pornografici vengono trasmessi in tarda serata o di notte.

Nella pornografia “soft” si ha spesso una persona che posa in atteggiamento sensuale o erotico, ed evoca codici e associazioni sessuali. L’immagine si trova spesso nella **pubblicità**, e in questo caso ha uno *status* accettato. Il contenuto è la sessualizzazione del consumo, mentre la pornografia “hard” propone il consumo del sesso. La categorizzazione del pubblico, compiuta dai mezzi di informazione, indica che gli oggetti sessuali hanno sempre una grande importanza per il loro contenuto e l’orientamento del pubblico. Ricorrendo a una specie di sollecitazione erotica, le immagini di donne fanno vendere i giornali e anche prodotti ad altre donne.¹

L’azienda televisiva produce e trasmette programmi che toccano la pornografia ed edulcorano la prostituzione, e talvolta sono prodotti direttamente dagli attori porno. Questo naturalmente aumenta la legittimità della pornografia, che diviene “intrattenimento”.

L’età più frequente in cui i giovani iniziano a esplorare la sessualità propria e degli altri si aggira intorno ai dodici anni. Per i ragazzi e i loro genitori è sempre difficile parlare di problemi di sesso e di erotismo in modo naturale, e lo stesso vale per l’educazione sessuale a scuola, che si limita regolarmente alle informazioni di carattere biologico. Gli adolescenti negli anni dello sviluppo vengono abbandonati alle forze “commerciali”, dove cercano la loro sessualità. Proprio come la pubblicità mira a influenzare l’ambiente, l’offerta dell’industria del sesso esercita un’influenza su giovani e adulti.

L’UE dispone di vari programmi nell’ambito dei quali operatori di ONG e altri possono cercare strumenti per favorire o contrastare i fenomeni sociali. Da un’indagine relativa al programma sull’HIV/AIDS risulta che le organizzazioni che hanno partecipato, e hanno ricevuto rilevanti sostegni finanziari per questo programma, sono ricorse in modo massiccio agli strumenti disponibili per promuovere attivamente la legalizzazione e regolamentazione della prostituzione nell’ambito degli Stati membri e al di fuori di essi.²

Da colloqui con funzionari della Commissione è emerso che in fase di formazione di gruppi di esperti e simili non si controllano la sostanza e la politica dell’organizzazione. Non ci si preoccupa di quale organizzazione sia rappresentata, e questo è molto sorprendente. Pensando a come la criminalità organizzata si presenta, è possibile che la Commissione, che ha lanciato l’iniziativa per una legislazione comune, si avvalga come consulenti degli stessi rappresentanti delle organizzazioni criminali!

Nel 1998 in Svezia, quando la percentuale delle donne nell’assemblea legislativa ha raggiunto il 43%, è stato approvato un pacchetto legislativo denominato “kvinnofrid” (pace per le donne). Questo pacchetto prevede la criminalizzazione/l’inasprimento della pena di reati già rubricati, quali

- maltrattamento delle donne
- reati di violenza
- mutilazioni sessuali

¹ Relazione, conferenza “Könsmakt i Norden”, Oslo 2003.

² Relazione Wennberg, 2002.

- devianze sessuali
- acquisto e tentativo di acquisto di prestazioni sessuali

Grazie a questa normativa, per la prima volta le donne che si prostituiscono vengono poste sullo stesso piano delle “altre donne”. E’ stato posto termine – lo auspichiamo di cuore – a una tradizione millenaria.